

*Appendice
al Codice Etico
di
Centro Studi Castelli S.r.l.*

Parte Speciale: Reati Tributari

Registrazione delle modifiche al Codice Etico			
Rev. N°	Data	Data delibera CdA	Descrizione Modifica
00		17/12/2012	Prima emissione
01		17/02/2021	Approvazione appendice Art. 25 quinquiesdecies

INDICE

1. Premessa	3
2. Le fattispecie richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001	4
3. Principali Aree di attività a rischio di commissione reati	6
4. Destinatari della parte speciale	7
5. Principi di attuazione dei comportamenti	8
5.1 Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili	8
5.2 Fatture False	8
5.3 Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione	8
5.4 Fatture per prestazioni di consulenza	9
5.5 Bilancio non corretto e dichiarazioni dei redditi non conformi	9
5.6 Rischi legati a contenziosi tributari	10
6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	10

1. PREMESSA

La presente parte speciale è da considerare parte integrante e sostanziale del Codice Etico in uso, che nella sua versione aggiornata rappresenta l'enunciazione dei valori di Centro Studi Castelli s.r.l. (definita nel documento "Società"), nonché dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della stessa nei confronti di tutti i soggetti con cui intrattiene rapporti o relazioni per il conseguimento del proprio scopo sociale.

Inoltre, unitamente al Codice Etico stesso in tutte le sue parti, definisce gli standard di riferimento e le norme di condotta che devono orientare i comportamenti e le attività di coloro che operano nell'ambito della Società (Organi Sociali, dipendenti, collaboratori esterni e partner), oltre che generalmente nell'ambito delle altre società del Sistema Ratio che collaborano con la medesima.

La Società svolge la sua attività in un ambiente complesso regolato da numerose leggi, il cui rispetto è un dovere fondamentale.

L'etica è da intendersi come metodo per orientare la condotta di tutti coloro che prestano la loro opera per la Società, attraverso il richiamo a principi etici generali, oltre e al di là delle prescrizioni di legge.

E' convincimento della Società che l'etica nella conduzione della vita sociale e dei rapporti con l'esterno sia anche qualità necessaria per il successo della stessa, nonché per il mantenimento nel tempo di un alto livello di reputazione presso i suoi interlocutori oltre che per l'attuazione della volontaria azione di responsabilità sociale nei confronti di tutti i portatori di interesse.

Il Codice Etico nella sua integrità si inserisce anche nel quadro delle previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231, dettando i principi generali di gestione, vigilanza e controllo cui i modelli di organizzazione devono ispirarsi, disciplinando altresì casi e comportamenti specifici per la Società, principalmente ai fini della prevenzione dei reati di cui al predetto decreto ed alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

In questo contesto in particolare l'entrata in vigore delle previsioni aggiornate dell'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001 (relativo alla fattispecie dei reati di natura tributaria) impone alla Società l'adozione di una specifica appendice che proponga una accurata analisi specifica del rischio volta alla corretta gestione dell'organizzazione interna, nel rispetto anche delle previsioni del D. Lgs 14/2019 in relazione alla modifica introdotta dallo stesso all'art. 2086 CC per quanto concerne l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, che non può prescindere da un rapporto diretto con il sistema amministrativo e contabile in uso, nel pieno rispetto della normativa di carattere fiscale.

Al riguardo si rimanda al Modello Organizzativo adottato, atto nel suo complesso a prevenire la violazione dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei "soggetti in posizione apicale", dipendenti e collaboratori interni ed esterni.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI RICHIAMATE DALL'ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D. LGS 231/2001

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-quinquesdecies del Decreto.

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie si realizza con l'indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dall'azione finalizzata ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

b) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali).

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di evasione:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne l'elemento psicologico la fattispecie è punibile a titolo doloso, costituito dall'azione finalizzata ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Il reato consiste nell'emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a terzi l'evasione delle imposte.

Trattasi di un reato comune che si consuma con l'emissione della fattura o il rilascio di altri documenti.

c) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l'occultamento o la distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della fattispecie è il dolo specifico, costituito dall'azione finalizzata ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

d) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma descrive due condotte diverse: la condotta descritta nel comma 1° consiste nell'alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l'interesse rappresentato dalla possibilità di ricorrere utilmente all'esercizio della funzione esecutiva.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000 d'imposta.

la condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

La punibilità della fattispecie è condizionata al superamento della soglia di rilevanza di Euro 50.000,00.

3. PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI

L'attività di verifica specifica del rischio aziendale ha identificato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto medesimo:

1. Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
2. Emissione e registrazione di fatture o note di credito verso clienti;
3. Registrazione di fatture di acquisto;
4. Acquisto e vendita di cespiti aziendali;
5. Stipulazione di contratti di consulenza;
6. Stipulazione di contratti con agenti e procacciatori di affari;
7. Preparazione del bilancio;
8. Gestione dei contenziosi tributari;
9. Calcolo delle imposte e preparazione degli adempimenti dichiarativi.

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio potranno essere indicate dal Consiglio di Amministrazione di Centro Studi Castelli Srl ovvero da altri soggetti apicali, o anche da soggetti investiti di deleghe specifiche da parte dell'Organo Amministrativo.

Il tutto anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al quale viene dato mandato di individuare le relative

ipotesi e di proporre al CdA le opportune misure preventive.

4. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti, Responsabili di Area e Dipendenti (“Esponenti Aziendali”) operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori esterni:

- l'obbligo di:

- 1) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa;
- 2) conservare la documentazione contabile – amministrativa – fiscale con precisione e diligenza, consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell'Autorità Pubblica;
- 3) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla alienazione-cessione di beni aziendali;
- 4) tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali;

- il divieto di:

- 1) emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento stesso;
- 2) pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni - anche parzialmente - inesistenti;
- 3) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria;
- 4) occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- 5) compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;
- 6) fornire false indicazioni - in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi - nell'ambito delle transazioni e nelle operazioni rilevanti dal punto di vista fiscale.

5. PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI COMPORAMENTI DESCRITTI

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse aree di rischio ed ai reati presupposto di cui alla presente sezione, individuate in base ad una attività di analisi specifica del rischio, di cui si riportano i risultati sintetici.

5.1 Alterazione, occultamento o distruzione delle scritture contabili

Valutazione sintetica: Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 10 D. Lgs 74/2000

La Società custodisce in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione prevista per legge anche ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Sono previste diverse procedure per la tenuta dei libri e registri obbligatori ai fini fiscali, civilistici e di controllo interno, tutte volte a garantire una corretta annotazione dei fatti rilevanti riguardanti l'attività della Società.

L'adeguata conservazione della documentazione relativa alle attività è attuata anche mediante la nomina di incaricati che, nel rispetto dell'organigramma aziendale, sono investiti del compito specifico di gestire le scritture contabile in modo tale da garantire la corretta attuazione dei principi adottati.

5.2 Fatture false

Valutazione sintetica: Ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000

La Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che il personale aziendale, nell'ambito delle rispettive competenze, non emetta fatture o rilasci altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.

Sono implementati processi sistemici e predisposte procedure che regolano tutto il processo di emissione delle fatture/note di credito nei confronti dei clienti (il processo di fatturazione è di fatto automatizzato, con una supervisione attuata sia da responsabili di funzione che, a un livello gerarchico superiore, da un responsabile di area).

La Società si è dotata di una procedura che regola tutti i passaggi relativi all'acquisto di materiali e servizi quali: l'emissione dell'ordine al fornitore, il controllo della ricezione di materiali, il controllo dell'adempimento dei servizi, l'efficacia del processo di contabilizzazione della fattura.

Il tutto incaricando uno specifico ruolo interno al Consiglio di Amministrazione per la supervisione dei processi e la garanzia della loro sicurezza, anche a livello informatico.

Ulteriori attività di controllo volte a mitigare il rischio di operazioni inesistenti sono inoltre costituite da:

Analisi del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione. Intervento specifico, mediante l'emissione della specifica relazione al bilancio di cui al D.Lgs 39/2010, del Revisore Unico nominato in ottemperanza alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 14/2019.

Nell'ambito della gestione ordinaria, inoltre, il CdiA provvede all'elaborazione di una analisi periodica dei risultati di gestione e dei risultati di vendita suddivisi per prodotto, coadiuvato anche dalle procedure di controllo di gestione in atto, per cui è stato individuato un incaricato specifico in base all'organigramma aziendale.

5.3 Cessione o acquisto di cespiti in assenza di contabilizzazione

Valutazione sintetica: ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 1°, D. Lgs. 74/2000

La Società ha adottato procedure specifiche che definiscono, in aderenza all'organigramma aziendale, le responsabilità, il controllo e la documentazione necessarie per la vendita e per l'acquisto e la gestione di beni mobili non registrati. L'eventuale acquisto di beni immobili e beni mobili registrati è riservato a specifica delibera dell'Organo Amministrativo.

5.4 Fatture per prestazioni di consulenza inesistenti o di valore nettamente superiore a quello di mercato

Valutazione sintetica: ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, D. Lgs. 74/2000

La Società ha adottato procedure specifiche che definiscono le modalità di selezione, incarico, monitoraggio e gestione dei servizi di consulenza. E' ammesso l'uso di consulenti qualora non risulti conveniente che il servizio sia svolto da personale dipendente o qualora le capacità professionali specifiche non siano disponibili all'interno dell'azienda.

Nessun contratto può essere sottoscritto senza la preventiva approvazione da parte del responsabile di area ovvero del Consiglio di Amministrazione. Al fine della contabilizzazione e del successivo pagamento delle fatture relative a servizi di consulenza, è necessario che le stesse siano approvate da parte delle persone individuate nella specifica procedura.

La Società ha adottato procedure che definiscono rispettivamente le responsabilità ed i controlli della fase di selezione degli agenti e dei procacciatori, di competenza dell'Organo Amministrativo, ed i controlli e la documentazione necessaria per il pagamento delle provvigioni.

Prima di iniziare qualsiasi rapporto di Agenzia/Procacciamento deve essere sottoscritto il contratto specifico approvato dall'Organo Amministrativo, redatto sulla base di uno standard approvato anche dal punto di vista giuridico. La sottoscrizione del mandato è subordinata inoltre all'approvazione interna a seguito di un processo specifico di verifica preventiva.

Per procedere al pagamento di provvigioni è indispensabile pertanto che il rapporto di agenzia o di procacciamento sia approvato, formalizzato ed attivato anche rispetto alle procedure interne di verifica. Le provvigioni spettanti si intendono maturate, nella misura prevista, in conseguenza degli importi incassati, tenendo conto di eventuali insoluti. Il pagamento è effettuato al ricevimento delle fatture da parte di Agenti e Procacciatori, previa verifica della corrispondenza delle stesse con l'estratto conto inviato.

5.5 Bilancio non corretto e dichiarazioni dei redditi non conformi

Valutazione sintetica: (ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 2, 3 e 8 D. Lgs. 74/2000)

La Società ha adottato un set di procedure che regolano il processo di preparazione del bilancio, di competenza specifica dell'Organo Amministrativo ai sensi di quanto previsto dagli art. 2423 e seguenti CC, coadiuvato dal responsabile di area individuato.

In data 21.10.2019 è inoltre stato nominato il Rag. Stanghellini Roberto in qualità di Revisore Unico con funzioni di controllo legale dei conti, in seguito all'obbligo introdotto dall'entrata in vigore del D.Lgs 14/2019, avendo in particolare la società superato i nuovi limiti previsti dall'art. 2477 CC.

In ottemperanza alle disposizioni dello stesso decreto, con atto Notaio Omero Araldi del 21.1.2019 la Società ha inoltre adottato le necessarie variazioni statutarie al fine di attribuire correttamente al solo organo amministrativo i poteri di cui all'art. 2086 CC, nonché al fine di separare correttamente le attribuzioni conferite dall'atto costitutivo ai soci ai sensi di quanto previsto in particolare dall'art. 2475 CC.

Per quanto riguarda lo sviluppo degli adempimenti relativi al decreto, sono state implementate apposite

procedure di gestione delle attività aziendali.

L'ODV, nell'ambito delle sue funzioni, ha inoltre attivato un opportuno flusso di informazione con l'organo di revisione al fine di verificare costantemente il corretto svolgimento delle procedure relative alla valutazione periodica della sostenibilità e della continuità aziendale con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 del D.Lgs 14/2019.

5.6 Rischi legati ai contenziosi tributari

Valutazione sintetica: ipotesi di reato astrattamente a rischio: art. 11, comma 2°, D. Lgs. 74/2000

A livello di Direzione viene periodicamente analizzato lo stato degli eventuali contenzioni di natura tributaria in essere o potenziali. Nella valutazione la Società si avvale, oltre che della propria struttura interna, del supporto di una struttura di consulenza esterna che lavora per tutto il Gruppo e gode della piena fiducia. La presenza di rischi fiscali, in particolare quando assumono una rilevanza significativa, è sempre condivisa attraverso uno scambio di informazioni continuo tra gli organi sociali. Tutte le dichiarazioni fiscali (Unico/770/IVA) sono predisposte sulla base delle istruzioni ministeriali, riflesse di volta in volta all'interno delle istruzioni operative.

La dichiarazione dei redditi ed il modello 770 sono sottoscritti anche dal Revisore Unico incaricato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010.

La società si avvale inoltre del supporto di una struttura esterna per la gestione di tematiche fiscali e di alcuni aspetti contabili.

L'effettuazione delle scritture contabili a sistema è riservata unicamente al personale autorizzato, con dati per i quali sono in uso tutti gli strumenti di protezione richiesti dalla legge e dalla specificità della materia.

Adeguate formazione viene inoltre svolta periodicamente in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e nella definizione delle poste valutative.

6. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV di Centro Studi Castelli Srl:

- verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle Attività sensibili e, in genere, nei comportamenti da tenere nell'ambito dell'emissione delle fatture, nella contabilizzazione delle fatture passive e degli altri documenti di spesa, nella redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

- verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati tributari;

- verificare, attraverso il canale informativo attivato con il Revisore Unico, il corretto flusso di informazioni tra lo stesso Revisore e l'Organo amministrativo, per la tempestiva valutazione dell'eventuale rischio e l'adozione degli opportuni correttivi;

- indicare al Consiglio di Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.